

Il principio di diritto nell'interesse della legge: la Cassazione "dice" legge?



"Corte Di Cassazione – Horses, Roma":
foto di s*t*e*v*i*e, licenza CC BY-SA, Flickr.com

L'art. 363 c.p.c., nell'attuale formulazione[\[1\]](#), individua due peculiari ipotesi in cui la Corte di cassazione può enunciare il c.d. principio di diritto nell'interesse della legge, disciplinandone l'iniziativa e le condizioni. La prima ipotesi prevede la pronuncia a seguito di richiesta del Procuratore generale presso la corte, alternativamente al ricorrere delle condizioni di: mancata proposizione del ricorso nei termini di legge; rinuncia al ricorso; non ricorribilità in cassazione del provvedimento. La seconda ipotesi, definita "pronuncia semi-ufficiosa"[\[2\]](#), ammette una pronuncia d'ufficio alla duplice condizione che il ricorso proposto dalle parti sia stato dichiarato inammissibile e che lo stesso verta su una questione di particolare importanza, prevedendone l'assegnazione alle sezioni unite[\[3\]](#).

Evitando qui di soffermarsi sull'evoluzione della norma e sul raffronto approfondito con la previsione precedente, ci limiteremo a porre in evidenza due dati. In primo luogo, è bene chiarire la finalità – ovvero favorire la nomofilachia – che ha ispirato tale modifica e, conseguentemente, la qualificazione teorica di siffatto istituto: la chiave di lettura è offerta dalla legge delega, che ha autorizzato il legislatore delegato ad adottare *“meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione”* [4]. In secondo luogo, per rendersi conto dell'effettiva portata dell'innovazione e della significatività dello strumento nomofilattico che il legislatore ha offerto alla Suprema corte, occorre osservare come *“l'intervento meramente demolitorio del vecchio testo (la cassazione nell'interesse della legge)”* abbia lasciato il posto ad *“uno a contenuto positivo (l'enunciazione, sempre nell'interesse della legge, del principio di diritto cui avrebbe dovuto attenersi il giudice di merito)”* [5].

La peculiarità di questo istituto sta principalmente nel fatto che si esprime in un'attività nomofilattica della Corte da esercitarsi in qualche modo al di fuori della funzione giurisdizionale in senso stretto [6], in quanto la statuizione del giudice di legittimità può addirittura prescindere dalla sussistenza di una richiesta di tutela e – anche là dove questa sia stata avanzata – *“la pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito”* [7]. Ad una prima lettura, l'istituto si potrebbe prestare ad un uso indiscriminato e discrezionale, potendosi utilizzare ogni qualvolta la Cassazione ritenga di dover intervenire a orientare i giudici di merito o a *“metter mano”* al *“disordine giuridico”* [8]. Tuttavia, le Sezioni Unite – nel tentativo di contrastare preventivamente sue eventuali strumentalizzazioni – hanno provveduto a circoscrivere l'ambito di applicabilità

della norma: *“il ricorso che il P.G. presso la Corte di cassazione può promuovere, ai sensi dell’art. 363, (...), anche se non è in grado di incidere sulla fattispecie concreta, non può tuttavia prescindere; tale ricorso, pertanto, pur non avendo natura impugnatoria, non può assumere carattere preventivo o esplorativo, dovendo il P.G. attivarsi soltanto in caso di pronuncia contraria alla legge, per denunciarne l’errore e chiedere alla Corte di ristabilire l’ordine del sistema, chiarendo l’esatta portata e il reale significato della normativa di riferimento”*[\[9\]](#).

Venendo ora al cuore del nostro esame, l’art. 363 è sovente portato a sostegno dell’autorevolezza del precedente nell’ordinamento interno.[\[10\]](#) L’istituto ivi delineato, infatti, non ha altra funzione che cancellare un precedente contenente cattive interpretazioni di norme di diritto – potenziali modelli negativi per future decisioni – e permettere al giudice di legittimità di mostrarne la corretta esegesi[\[11\]](#). Secondo un’interpretazione più audace, la norma avrebbe altresì la funzione di riservare, alle sentenze della Cassazione pronunciate ai sensi della presente, *“un trattamento giuridico che sottende un loro ‘plusvalore’ di efficacia assai prossimo a quello proprio degli atti normativi”*[\[12\]](#).

Sebbene sia stato a più riprese negato che la sì enunciata *regula iuris* sia in alcun modo vincolante per i giudici futuri[\[13\]](#), è indisputabile che il legislatore – avendo spogliato la norma di qualsivoglia funzione di giustizia individuale – mirasse a consentire alla Cassazione di “dire la sua” su questioni importanti, il che non avrebbe alcun senso e, anzi, comporterebbe un notevole spreco di risorse, se il precedente della Corte di cassazione non avesse un effettivo ed autorevole valore[\[14\]](#); come è stato acutamente osservato, in questo caso *“la decisione della Cassazione rileva esclusivamente come precedente”*[\[15\]](#). Questa affermazione, peraltro, risulta perfettamente in linea con quanto

evidenziato dalla Commissione Vaccarella in sede di lavori preparatori alla legge delega l. 80/2005, che aveva rilevato come la sottrazione di provvedimenti non decisori e non definitivi o comunque non contestati al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, determinasse *“un notevole inconveniente: l'impossibilità per la Corte di dare dei precedenti”* [16] e, dunque, di apportare la necessaria chiarezza nel quadro dell'ordinamento giuridico anche quando non le fosse stato richiesto.

[1] Quale risultante dalla modifica apportata dall'art. 4 d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

[2] FORNACIARI, *Enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.* in *Riv. dir. proc.* 2013, 34.

[3] Sull'illustrazione di iniziativa e presupposti, si veda CARRATTA, *Artt. 360-391-ter*, in CHIARLONI, *Le recenti riforme del processo civile*, I, Bologna, 2007, 359 e segg.

[4] Art. 3, comma terzo, lett. a), penultimo inciso, l. 14 maggio 2005, n. 80.

[5] FORNACIARI, *op. loc. ult. cit.*

[6] Una simile osservazione è effettuata da DI MARZIO, *Entrano in vigore domani, 1° marzo, le novità stabilite dalla legge 80/2005 (cd. legge sulla Competitività) in materia di Arbitrato e processo in Cassazione. Di seguito proponiamo un contributo che fa il punto sul processo in Cassazione*, in *Diritto e giustizia*, 2006: “il nuovo istituto, sulla carta, può effettivamente consentire alla Corte di pronunciarsi sulle questioni di maggior rilevanza, orientando la giurisprudenza ed esercitando la propria funzione nomofilattica, indipendentemente dai vizi da cui possono essere affetti gli atti di parte che hanno sottoposto la questione al suo esame”.

[7] Art. 363 c.p.c., comma quinto.

[8] CARRATTA, *Artt. 360-391-ter*, in CHIARLONI, *Le recenti riforme del processo civile*, I, Bologna, 2007, 359.

[9] Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2011, n. 404, su www.iusexplorer.it.

[10] *Ex plurimis*, MARINELLI, *op. cit.*, 882.

[11] In questo senso, MANIACI, *op. loc. ult. cit.*

[12] ESPOSITO, *Iurisdictio in genere sumpta: il rapporto tra legge e giurisdizione nella prospettiva della domanda giudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 816, nota 9.

[13] In dottrina, RUSSO, *Il ricorso del P.G. presso la S.C. ex art. 363 c.p.c.: funzione e limiti*, su www.iudicium.it, 2011; CARRATTA, *op. cit.*, 356. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187, su www.iusexplorer.it.

[14] In questo senso RUSSO, *op. loc. ult. cit.*

[15] FORNACIARI, *op. cit.*, 40.

[16] Testo del progetto elaborato dalla Commissione Vaccarella, riportato da CARRATTA, *op. cit.*, 355.